II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1967

che aumenta il volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica federale di Germania per il ferro-silico-manganese

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/18/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b),

vista la lettera del 28 aprile 1966, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario, esente da dazio, di 50.000 tonnellate per il ferro-silico-manganese, di cui alla voce 73.02 D della tariffa doganale comune, domanda ridotta a 42.390 tonnellate con la nota verbale del 20 luglio 1967,

vista la decisione della Commissione, del 1° dicembre 1966 [1], che concede alla Repubblica federale di Germania per il 1967 un contingente tariffario, esente da dazio, di 21.390 tonnellate per il ferro-silico-manganese,

considerando che detto volume di 21.390 tonnellate, che rappresenta la quota della Repubblica federale di Germania nel contingente tariffario di 21.500 tonnellate consolidato in esenzione da dazio nell'ambito del GATT, è stato fissato senza pregiudizio di un'altra soluzione globale da adottarsi eventualmente al termine di una procedura di consultazione, allo scopo di tener conto di eventuali difficoltà successive di approvvigionamento nella Comunità;

considerando che lo Stato membro richiedente ha fornito i seguenti dati statistici:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967 (6 mesi)
Consumo (apparente)	— equivalente alle importazioni —							
Produzione nazionale	—	—	—	—	—	—	—	—
Importazioni								
— dai paesi terzi	34.974	37.689	26.107	30.547	42.875	44.403	39.003	17.609
— dalla CEE	1.583	700	1.780	3.640	2.960	445	2.279	270

e considerando altresí che le esportazioni sono irrilevanti;

considerando che per gli anni 1964 e 1965 le importazioni complessive di ferro-silico-manganese nel secondo semestre superavano del 38 % quelle effettuate nel primo semestre; che se lo stesso non è av-

[1] GU n. 4 del 12. 1. 1967, pag 41/67.

venuto nel 1966, pare lecito attribuire questo fatto alla recessione economica; che, comunque, le importazioni complessive hanno raggiunto nel 1966 il volume di 41.200 tonnellate circa; che, tenuto conto della ripresa sperata per il 1967, le importazioni complessive effettuate nel secondo semestre di quest'anno potranno ancora superare del 38 % circa quelle del primo semestre; che in queste condizioni e in base ai dati complessivi degli anni 1964, 1965 e 1966 è ragionevole accettare la stima, fatta dalla Repubblica federale di Germania, di un consumo di 43.000 tonnellate nel 1967; che la Repubblica federale di Germania, data la mancanza di produzione interna, dovrà ricorrere, per l'intero suo fabbisogno, ad importazioni di qualsiasi provenienza; che, inoltre, un'estrapolazione dei dati relativi al primo semestre del 1967 porterebbe a stimare a 540 tonnellate le importazioni dalla Comunità dei prodotti in oggetto; che nondimeno questi dati non sono rappresentativi della situazione d'insieme, poiché già nel 1966 il totale delle consegne comunitarie raggiungeva il livello di 2.279 tonnellate, mentre la cifra del primo semestre era di sole 453 tonnellate; che, comunque, a partire dal 1960 le importazioni tedesche dagli altri Stati membri sono state relativamente esigue; che questa situazione ed il suo evolversi sembrano imputabili sia al fatto che l'industria tedesca esige una qualità di ferro-silico-manganese rispondente a determinati requisiti particolari (tenore di manganese, di carbonio, di fosforo), per il quale le disponibilità nella CEE sono limitate, sia ad una certa irregolarità (soprattutto in Belgio) nella produzione di questa ferro-lega; che, in queste condizioni e dato l'insufficiente adattamento tecnico e commerciale tra il settore della produzione e il settore del consumo nella Comunità, è lecito ritenere che il volume delle disponibilità comunitarie esportabili nel 1967 quale è stato stimato dagli Stati membri produttori, ossia tra 20.000 e 25.000 tonnellate circa, corrisponda piuttosto a possibilità teoriche di consegne; che non è escluso prevedere per l'intero 1967 un notevole miglioramento delle relazioni commerciali e tecniche tra produttori ed utilizzatori comunitari; che tenendo conto in particolare delle rilevanti fluttuazioni delle importazioni comunitarie dal 1960, queste ultime potrebbero essere stimate a 3.700 tonnellate per l'intero 1967, livello già praticamente raggiunto dalle consegne comunitarie nel 1963; che, tenuto conto del fabbisogno che resta da coprire con importazioni dai paesi terzi, il volume contingentale adeguato per il 1967 risulta di 39.300 tonnellate; che tuttavia alla Repubblica federale di Germania è già stato concesso per il 1967 un contingente tariffario di 21.390 tonnellate in esenzione da dazio; che di conseguenza è opportuno portare il volume del contingente tariffario a 39.300 tonnellate, il che equivale ad un aumento di 17.910 tonnellate; che quest'aumento risulta tanto piú giustificato in quanto, a partire dal 1968, verrà aperto un contingente tariffario comunitario di 40.000 tonnellate, mentre non è prevedibile entro tale epoca un regresso della produzione comunitaria, e tenuto conto che l'aumento proposto non fa salire a 40.000 tonnellate il volume complessivo dei contingenti tariffari nazionali per il 1967;

considerando che per la fissazione del dazio del contingente converrebbe tener conto della situazione particolare del prodotto in causa e del grado di attuazione dell'unione doganale e che, di conseguenza, sarebbe giustificato fissare, per la parte del volume del contingente che eccede la quantità consolidata al GATT, un dazio contingentale almeno uguale al dazio fissato per la parte corrispondente del contingente tariffario relativo all'anno 1966; che conviene nondimeno tener conto sia del fatto che negli ultimi negoziati nell'ambito del GATT la Comunità si è impegnata ad aprire per il prodotto in oggetto un contingente tariffario comunitario, esente da dazio, di 40.000 tonnellate, sia del brevissimo periodo di tempo che deve ancora trascorrere prima di tale data; che in queste condizioni risulta opportuno attenersi, entro il limite del volume contingentale di 40.000 tonnellate, all'esenzione da dazio fissata con la decisione che concedeva il contingente tariffario per il 1967; che d'altronde tale soluzione non sembra dover mettere in causa la produzione comunitaria e che essa evita di fissare un dazio contingentale che poco tempo dopo dovrebbe essere riportato a zero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contingente tariffario in esenzione da dazio accordato alle Repubblica federale di Germania per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, per le importazioni dai paesi terzi di ferro-silico-manganese, della voce 73.02 D della tariffa doganale comune, è portato da 21.390 tonnellate a 39.900 tonnellate.

Articolo 2

Le altre disposizioni della decisione del 1° dicembre 1966 restano immutate.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY